



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - 0143.600411 0143.600417
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascrivia.al.it

SERVIZIO TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ORGANO TECNICO PER L'ESAME DEL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE (RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE) INERENTE LA VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. DELLA VARIANTE PARZIALE 5/2023 AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **18** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **15,00**, parte in videoconferenza attraverso la piattaforma GoToMeeting, parte in presenza,

DATO ATTO

che con nota Prot. n. 14195 del 07/09/2023 il Responsabile del Procedimento di valutazione, Ing. David Williams, ha convocato per la data odierna la Seduta dell'Organo Tecnico istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 30/10/2010, come modificata e integrata con D.G.C. n. 85 del 26/10/2017 e con **D.G.C. n. 132 in data 27/12/2021**, invitando regolarmente i seguenti soggetti, nominati quali componenti del suddetto organo con la deliberazione medesima:

- Arch. Favagrossa Marta Maria, in qualità di Presidente
- Dott. Bidone Carlo, in qualità di Vice Presidente
- Ing. Mazzucco Elena, in qualità di componente
- Arch. Fossati Giulia Francesca, in qualità di componente
- Ing. Guerra Gabriele, in qualità di componente

CONSTATATA

la presenza dei seguenti soggetti invitati:

- Arch. Favagrossa Marta Maria, in qualità di Presidente, in videoconferenza
- Dott. Bidone Carlo, in qualità di Vice Presidente, in videoconferenza
- Ing. Mazzucco Elena, in qualità di componente, in presenza
- Arch. Fossati Giulia Francesca, in qualità di componente, in videoconferenza
- Ing. Guerra Gabriele, in qualità di componente in videoconferenza,

RICHIAMATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

Documento di “Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale Preliminare”, finalizzata ad espletare le procedure di valutazione di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relative alla verifica preventiva dell’assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 5/2023, presentato al Comune in data 06/06/2023, prot. n. 9024, a cura del progettista incaricato Arch. Rosanna Carrea;

VERIFICATA

la regolarità della convocazione e la validità della riunione, il Responsabile del Procedimento di valutazione, nonché verbalizzante, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da atto di aver ricevuto, insieme con gli altri componenti dell'Organo Tecnico, con comunicazione via pec in data 07/09/2023, prot. n. 14195, la documentazione in oggetto, unitamente ai contributi tecnici degli Enti ai quali era stato trasmesso il documento di cui trattasi, con comunicazione del Comune prot. 11666 del 17/07/2023 per quanto riguarda Arpa e Asl Al, prot. 11672 del 17/07/2023 per quanto riguarda la Provincia di Alessandria.

Il responsabile del procedimento di valutazione fa presente che la Provincia di Alessandria non si è pronunciata, pertanto, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla trasmissione (17/07/2023 – 31/08/2023), l'iter procede comunque, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e tenuto conto delle disposizioni della DGR 29/02/2016, n. 25-2977 in materia di integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 56/77, che, all'allegato 1, punto 2.j.1, stabiliscono che, in caso di silenzio dei soggetti chiamati ad esprimersi (entro trenta o quarantacinque giorni dalla trasmissione della richiesta di parere) l'iter procede comunque.

L'Organo Tecnico prende visione dei suddetti contributi tecnici, allegati in copia al presente verbale, constatando che ASL AL ha espresso **parere favorevole all'esclusione** della variante **dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica**, in quanto dall'esame della Variante non sono emersi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario, mentre un discorso a parte merita il contributo di Arpa, che, dopo approfondita disamina del documento, conclude ritenendo “*...che la documentazione presentata non abbia proposto le necessarie analisi sulle matrici e componenti ambientali, individuato e valutato le possibili ricadute ambientali, negative e significative, legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie, al fine di garantire l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle proposte di pianificazione ed il rispetto degli obiettivi ambientali, nazionali ed europei*” e che suggerisce conseguentemente all'autorità competente, “*...in base al principio di precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, valutato il grado di indeterminatezza della documentazione presentata, della particolare condizione del territorio ed in ragione dei possibili effetti negativi e significativi sulle matrici e componenti ambientali,...la possibilità di assoggettare la proposta di variante parziale n. 5/2023 alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica in modo che vengano approfondite le analisi necessarie a garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti in considerazione dei rilievi evidenziati...e delle indicazioni degli altri soggetti con competenza ambientale consultati.*”

Rispetto ai rilievi sollevati da Arpa nel documento, la Commissione constata che l'analisi dell'agenzia tratta le modifiche normative introdotte dalla variante alla stregua di progetti edilizi e conseguentemente individua criticità correlate alla fase di cantiere, al traffico indotto, al consumo di suolo ed alla necessità di prevederne compensazioni e mitigazioni. Trattandosi di variante normativa parziale, come peraltro acclarato dal parere urbanistico della Provincia di Alessandria, di cui al Decreto del Presidente della stessa n. 166 del 10/08/2023, **non è previsto consumo di suolo**, sia in termini qualitativi, sia in termini quantitativi, ancorché ci si riferisca alla definizione di “consumo di suolo” data dall'art. 35 della L.R. n.7/2022, che considera tale esclusivamente le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree previste dalla pianificazione vigente (con l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050).

Da un esame dell'impatto delle modifiche alle NTA del PRG introdotte dalla variante (articoli 14 – 28 – 20 – 21 – 22), si rileva che le uniche conseguenze ambientali degne di nota potrebbero derivare dall'eliminazione del divieto della destinazione logistica in alcune aree produttive D1 e D2 esistenti. Fermo restando che la destinazione logistica, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/1999, come modificata dalla L.R. 7/2022, è riconosciuta come parte integrante e sostanziale delle destinazioni produttive, che sono appunto annoverate nell'unica categoria di cui al comma 1, lettera b) del predetto articolo, nel Comune di Arquata Scrivia le aree di cui trattasi sono per la maggior parte aree di dimensioni contenute, quasi tutte comprese tra i 7.000 ed i 32.000 mq., dove la destinazione logistica non troverebbe la sua idonea collocazione, e comunque assoggettate a Piano Esecutivo Convenzionato e quindi a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Le uniche aree di dimensioni ragguardevoli risultano “Sigemi in attività” di mq. 350.000 ed “ex Cementir” di mq. 153.800, che si prestano entrambe ad accogliere la destinazione logistica nella sua forma più ampia e completa, quella, per intenderci, che meriterebbe un approfondimento circa le interazioni con le tematiche ambientali, così come sostenuto da Arpa.

In merito all'obbligo di verifica di assoggettabilità alla VAS delle predette aree a SUE, l'Ing. Mazzucco solleva dubbi, tanto che ci si confronta sul punto, cercando una risposta nella DGR 29/2/2016, n. 25-2977, che, in merito all'ambito di applicazione, precisa che gli strumenti urbanistici esecutivi non devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS solo se per gli stessi sia già stato svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o una valutazione del PRG che ne abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di

edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi, cose che, nella fattispecie, non sono certo avvenute con la presente verifica. Per tali aree sarà quindi la successiva verifica di assoggettabilità alla VAS dello strumento urbanistico esecutivo che analizzerà puntualmente le interazioni del piano con l'ambiente, avendo appunto a disposizione tutti quegli elementi sopra elencati che al momento non si conoscono. Senza contare, come peraltro sottolineato dal Dott. Bidone, che sarà solo in quella fase che si potranno stabilire eventuali compensazioni e mitigazioni, da porsi in relazione con assetti ambientali e naturalistici che potrebbero essere assai diversi dagli attuali.

Alla luce delle suseposte considerazioni, l'Organo Tecnico, all'unanimità, assume la decisione di escludere dal processo di VAS la “Variante Parziale n. 5/2023” al PRG, in quanto trattasi di variante esclusivamente normativa, non comportante inserimento di nuove destinazioni e di consumo di suolo, per i motivi sopra dettagliatamente elencati.

Alle ore 17,15 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

- **Il Presidente**

Arch. Favagrossa Marta Maria

Firmato digitalmente

- **I componenti:**

- Dott. Bidone Carlo - Vice presidente
- Ing. Mazzucco Elena
- Arch. Fossati Giulia Francesca
- Ing. Guerra Gabriele

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

- **Il Segretario verbalizzante:**

Ing. David Williams

Firmato digitalmente